


# *Diritto penale* *XXI secolo*

*transnazionale storico comparato politico*



Edizioni Scientifiche Italiane

SILVIO RIONDATO

già Professore ordinario di diritto penale nell'Università degli Studi di Padova

RICORDO DI GIUSEPPE BETTIOL, QUARANT'ANNI  
DOPO LA SCOMPARSA

PAROLE CHIAVE

Bettiol – dignità umana – umanesimo – filosofia – garanzie

KEY-WORDS

Bettiol – human dignity – humanism – guarantees

ABSTRACT

*Giuseppe Bettiol, ordinario di diritto penale nell'Università degli Studi di Padova dal 1943 al 1982, è ricordato come uno dei più prestigiosi rappresentanti dell'intelligenza italiana, eccellente studioso e politico. Fu Maestro nel collegarsi alla tradizione liberale da lui riformulata nella sua originale prospettiva neoumanistica cristiana. Conscio della problematicità filosofica propria del giure penale, incardinò ampiamente la dignità umana nella sua concezione rivolta all'umanizzazione del diritto penale, difendendo la persona da ogni arbitraria limitazione già durante il regime fascista, con avveniristica capacità comparatistica e spiccata sensibilità interdisciplinare.*

*Giuseppe Bettiol, professor of criminal law at the University of Padua from 1943 to 1982, is remembered as one of the most prestigious representatives of Italian intelligence, excellent scholar and politician. He was a Master in connecting to the liberal tradition that he reformulated in its original Christian neo-humanistic perspective. Aware of the philosophical problems inherent in the criminal justice system, he hinged human dignity in his conception of humanization of criminal law, defending the person against any arbitrary limitation already during the fascist regime, with futuristic comparative capacity and marked interdisciplinary sensitivity.*

SOMMARIO: 1. Giuseppe Bettiol, giuspenalista filosofo. – 2. L'afflato filosofico verso l'umanizzazione del diritto penale.

1. *Giuseppe Bettiol, giuspenalista filosofo.* – Ammirevole per molteplici profili è il tragitto che Giuseppe Bettiol, ordinario di diritto penale nell'Università degli Studi di Padova dal 1943 al 1982, uno dei più prestigiosi rappresentanti dell'intel-

ligenza italiana<sup>1</sup>, ha compiuto nella sua vita di studioso<sup>2</sup> così come nella sua vita di politico<sup>3</sup>.

<sup>1</sup>G. VASSALLI, *Giuseppe Bettiol*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1982, 432.

<sup>2</sup>Nacque a Cervignano del Friuli il 26 settembre 1907, morì a Padova il 29 maggio 1982. Compì gli studi classici a Gorizia. Studiò Giurisprudenza all'Università Cattolica di Milano, Università da poco fondata da padre Agostino Gemelli. Fu sin da studente iscritto alla FUCI. Si laureò con una tesi sui *Criteri di distinzione tra correttezza e complicità*. Gemelli lo sollecitò ad intraprendere la carriera universitaria, come allievo di Giacomo Delitala di cui fu assistente, e di Feliciano Olgiati. Vincitore di borse di studio, studiò a Monaco di Baviera prima che il nazismo intervenisse, e in Germania conobbe tra gli altri Ernst Beling, Mezger, Welzel, Jescheck e Wilke. Ottenne la libera docenza in diritto e procedura penale nel 1934. Il primo incarico fu all'Università di Urbino, ove conobbe Giovanni Leone che era incaricato a Camerino e col quale strinse subito un forte sodalizio. Nel 1936 vinse la cattedra universitaria presso l'Università di Cagliari (primo in terna fu Giovanni Leone; Commissione: Manzini, Antolisei, Giulio Battaglini, Delitala, De Marsico, Petrocelli, Ottorino Vannini). Dopo due anni fu trasferito a Trieste, fu chiamato a Padova nell'ottobre del 1943 (non poté tuttavia recarsi nella nuova sede per difficoltà delle comunicazioni, e nei due anni successivi mantenne a Trieste gli insegnamenti di diritto penale, diritto processuale penale, medicina legale e filosofia del diritto), ove insegnò fino al 1977, quando andò fuori ruolo. Si veda, anche per le ulteriori note biografiche, l'avvincente quadro di vita offerto da R. BETTIOL, B. PELLEGRINO, *Giuseppe Bettiol. Una vita tra diritto e politica*, Padova, 2009.

La maggior parte della produzione penalistica di Bettiol è raccolta negli *Scritti giuridici*, I e II, Padova, 1966, negli *Scritti giuridici 1980-1982 e la lezione di congedo 6.V.1982*, Padova, 1984, e negli *Scritti giuridici: le tre ultime lezioni brasiliane*, Padova, 1987. Vi è inoltre il poderoso "manuale" G. BETTIOL, *Diritto penale*, XI ed., Padova, 1982 (qui abbreviato in BETTIOL, XI). La prima edizione è del 1945, Priulla, scritta in Friuli in piena guerra tra il '42 e il '43) – successivamente, ampie integrazioni e mutamenti sono stati indotti nell'aggiornamento postumo (G. BETTIOL, L. PETTOELLO MANTOVANI, *Diritto penale*, XII ed., Padova, 1986) – e le *Istituzioni di diritto e procedura penale*, III ed., Padova, 1973, che dalla IV edizione del 1989 sono state integrate da Rodolfo Bettiol fino all'Appendice di aggiornamento (2001) che completa la VII edizione (2000).

Sul pensiero bettioliano in ambito processuale penale, di cui qui non ci occupiamo, v. di recente A. VERNACOTOLA, *Primato della persona e realismo metafisico. La filosofia del diritto penale di Giuseppe Bettiol*, Rende, 2010, 139 ss.; R. BETTIOL, *Il pensiero processualpenalistico di Giuseppe Bettiol e la riforma costituzionale della giustizia*, in AA.VV., *Dallo Stato costituzionale democratico di diritto allo stato di polizia? Attualità del "Problema penale"*. Nel trentesimo dall'Ultima Lezione di Giuseppe Bettiol, a cura di S. RIONDATO, Padova, 2012, 147; E. FRAGASSO, *Il principio fondamentale del controllo, secondo il pensiero di Giuseppe Bettiol, tra diritto vivente e diritto ad un ricorso effettivo ex art. 13 CEDU*, *ivi*, 159; P. MORO, *Il giusto processo dialettico. La fonte classica del garantismo penale*, *ivi*, 151.

<sup>3</sup>Quanto al versante politico, di cui qui non ci occuperemo se non per qualche cenno, basti ricordare che Bettiol nel 1926, a diciannove anni, entrò a far parte del Partito Popolare Italiano (poco prima che fosse sciolto), fondato nel 1919 da Don Luigi Sturzo. Fu sin da studente iscritto alla FUCI. Legato al movimento antifascista cattolico (e attivo tra l'altro nella stampa clandestina: G. FIORAVANZO, *Elites e generazioni politiche: democristiani, socialisti e comunisti veneti (1945-62)*, Milano, 2003, 234 ss.) e, già affermato giurista, nel 1945 venne delegato alla Consulta nazionale per il partito della Democrazia cristiana, partito per il quale avrebbe svolto attività parlamentare ininterrottamente dal 1946 al 1976. Dal 1948 al 1968 fu deputato al Parlamento

In ambito giuspenale, Bettiol fu Maestro nel collegarsi alla tradizione liberale da lui riformulata nella sua originale prospettiva neumanistica cristiana<sup>4</sup>, secondo una visione laica poiché il Patavino ha sempre ben distinto tra la (Sua grande) Fede e la Ragione<sup>5</sup>, anche quando le ha impegnate entrambe nella Sua dottrina.

Egli si dimostrò profondamente conscio della problematicità filosofica propria della materia. Perciò un afflato filosofico, metafisico, anima e vivifica in profondità la sua concezione giuridica. Così Massimiliana Bettiol icasticamente presenta le fondamenta del pensiero di suo padre<sup>6</sup>, e bene precisa che per lui il diritto penale non si riduce ad una semplice scienza descrittiva, poggiante su metodologie di carattere quantitativo, ma si allinea piuttosto alla ricerca della realtà delle cose, ciò che la filosofia perenne ha sempre cercato di indagare sin dall'antichità, da quando Socrate – come Egli scrive – con lo spalancare le porte alla conoscenza dell'uomo ha providenzialmente poste le basi di una civiltà umana che il Cristianesimo doveva poi perfezionare e sublimare<sup>7</sup>. L'uomo inteso come persona poiché creata ad immagine di Dio.

per l'Assemblea costituente – ivi i valori di libertà e democrazia da lui propugnati furono determinanti per la rinascita del diritto dalle tragiche ceneri lasciate dai regimi autoritari, tanto che Egli è riconosciuto come uno dei Padri della nostra Costituzione – e deputato per le prime quattro legislature della Repubblica, eletto sempre nella circoscrizione di Verona-Vicenza-Padova-Rovigo; senatore nella quinta e sesta legislatura, eletto nel collegio di Padova. Fu ministro della Pubblica Istruzione nell'ottavo gabinetto De Gasperi (luglio-agosto 1953) e ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento nel secondo gabinetto Segni (febbraio 1959-marzo 1960). Presiedette la commissione Giustizia nel periodo 1949-1952, e la commissione Esteri nella seconda e terza legislatura. Nel periodo dicembre 1950-giugno 1953 fu presidente del gruppo democristiano alla Camera e nel IV congresso del partito (Roma, novembre 1952) relatore sull'attività del gruppo. Fu membro del Consiglio esecutivo dell'Unione Latina, deputato al Consiglio d'Europa, vicepresidente dell'assemblea dell'Unione Europea Occidentale (UEO). Per la sua attività di parlamentare e di legislatore, si vedano gli Atti parlamentari delle legislature in cui fu presente. Informazioni relative alla sua vita politica sono reperibili in BETTIOL, PELLEGRINO, *Giuseppe Bettiol. Una vita*, cit., *passim*; *I deputati e i senatori del sesto Parlamento repubblicano*, Roma, 1968; G. BAGET BOZZO, *Il partito cristiano al potere. La DC di De Gasperi e di Dossetti. 1945-1954*, I-II, Firenze, 1974; F. AGOSTINI, *La democrazia cristiana nel Veneto. Uomini e organizzazione 1945-1948*, Milano, 2020, 92, 105 ss., 111, 225.

<sup>4</sup>G. ZACCARIA, *Ricordo del prof. Giuseppe Zaccaria*, in BETTIOL, PELLEGRINO, *Giuseppe Bettiol. Una vita*, cit., 275. Un completo quadro sintetico recente del pensiero del Maestro è disegnato da M. RONCO, *L'attualità di Giuseppe Bettiol nel 100° anniversario della nascita e nel 25° anniversario della morte*, in *Criminalia*, 2007, 147.

<sup>5</sup>S. RIONDATO, *Un diritto penale detto ragionevole. Raccontando Giuseppe Bettiol*, Padova, 2004, 11. V., comunque, G. BETTIOL, *Sulla "Nuova difesa sociale" considerata da un punto di vista cattolico*, Bilbao, 1965 (estratto).

<sup>6</sup>Mass. BETTIOL, in *Prefazione* a A. VERNACOTOLA, *Primato della persona e realismo metafisico*, cit., 3; v. inoltre Mass. BETTIOL, *Primato della persona e realismo metafisico: la filosofia del diritto penale di Giuseppe Bettiol*, in AA.VV., *Dallo Stato*, cit., 179 ss.

<sup>7</sup>G. BETTIOL, *Pace in terra agli uomini di buona volontà*, in *Il Simbolo*, vol V, Assisi, 1948, 189.

Bettiol, in un'epoca e in un ambiente giuridico oscillante fra un tecnicismo dogmatico esasperato e un sociologismo di moda e di maniera, era fra i giuristi e in particolare fra i penalisti italiani il più dotato di una viva sensibilità e di una vasta cultura filosofica proprio perché aveva compreso che il fondamento del diritto, e soprattutto del diritto penale, non può essere che la filosofia<sup>8</sup>. Ciò emerge ampiamente dal suo *Il problema penale*<sup>9</sup>. E il metodo, nonché spesso il merito, del pensiero bettioliano è tuttora celebrato anche da chi è per certi versi lontano dalle Sue pensiero penalistico, ma ne fa pur critica valorizzazione<sup>10</sup>.

<sup>8</sup> CATTANEO, *Ricordo di Giuseppe Bettiol*, in *Riv. int. fil. dir.*, LX, 1983, 143. Va ricordato, con Danilo CASTELLANO (*Fonti del diritto penale e questione dell'umanità del diritto*, in AA.VV., *Dallo Stato*, cit., 26) che all'inizio degli anni Trenta del secolo scorso, negli anni cioè della maturazione degli orientamenti intellettuali di Bettiol, Francesco Olgiati (allora professore incaricato di diritto naturale all'Università Cattolica di Milano) si era impegnato nella chiarificazione e nell'elaborazione precisa del concetto filosofico di «diritto». Il risultato fu il lavoro *La riduzione del concetto filosofico di diritto al concetto di giustizia* (Giuffrè, Milano 1932), che va tenuto in considerazione per la comprensione delle tesi di Giuseppe Bettiol, il quale condivide la tesi di Olgiati, sia pure per quel che essa rileva penalisticamente. Più tardi Olgiati citerà ripetutamente, per adesione e con stima, Bettiol nel suo lavoro *Il concetto di giuridicità nella scienza moderna del diritto*, Milano, 1943.

<sup>9</sup> G. BETTIOL, *Il problema penale*, Ed. Scientifica Triestina, 1945 (di seguito citato dall'edizione G. Priulla, 1948 che può leggersi anche in *Scritti*, II, cit., 620-707). Di recente, pagine significative sul rapporto tra diritto penale e politica hanno trovato traduzione in tedesco: *Giuseppe Bettiol (1907-1982)*, in E. DEZZA, S. SEMINARA, T. VORMBAUM (eds) *Moderne italienische Strafrechtsdenker*, Berlin, Heidelberg, 2002, 238 ss.

<sup>10</sup> Solo qualche esempio: G. FIANDACA, *Legalità penale e democrazia*, in "Quad. fior. st. pens. giur. mod.", 36, 2007, 1247 ("aureo libretto", "prezioso testo"); D. PULITANÒ, *Quale ragionevolezza nel penale?*, in AA.VV., *Dallo Stato*, cit., 43 e 52 (concezione retributiva ragionevole); A. PAGLIARO, *Teleologismo e finalismo nel pensiero di Giuseppe Bettiol*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2008, 31; G. INSOLERA, *Legge ragione ed emozione*, in M. MANZIN, F. PUPPO, S. TOMASI (eds.), *Ragioni ed emozioni nella decisione giudiziale*, Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza, 50, Trento, 2021, 238: «rispetto agli "spensierati teorici dell'interpretazione" della legge penale, oggi assai diffusi, preferisco Giuseppe Bettiol, quando parla del "dramma della interpretazione", vissuto anzitutto da chi deve giudicare» – per Bettiol, tale dramma «consiste nel cercare di mettere d'accordo la norma penale, per natura sua astratta e generica, con la concretezza e variabilità del caso singolo» (BETTIOL, XI, 130, corsivo dell'A. Vedi anche p. 133 e 135, ove Bettiol cita testualmente Salvatore Pugliatti (a sua volta debitore di Giuseppe Capograssi): «l'astrattezza delle formule legislative e dei concetti, deve diventare concretezza, nel momento in cui il diritto si realizza, e codesta storicizzazione sarà sempre effettuata da una coscienza umana capace di quelle scelte e di quelle valutazioni atte ad adeguare le norme alle concrete esigenze della storia»; l'interpretazione è «attività sottilmente creativa, una continua immediata creazione»); M. DONINI, *Selettività e paradigmi della teoria del reato*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1997, 340, secondo cui il teleologismo bettioliano è così ricco di un'umanità che le pagine di nessun'altro penalista dopo di lui hanno più saputo trasmettere; F. BASILE, *Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali*, Giuffrè, 2010, passim; G.P. DEMURO, *Per un'umanizzazione del diritto penale: rileggendo il saggio sul valore morale della pena di Antonio Pigliaru*, in *Diritto@Storia*, n. 16, 2017 <https://www.dirittoestoria.it/15/contributi/Demuro>

Egli infuse nella materia giuspenalistica un contenuto etico<sup>11</sup>, connesso ad una

*Umanizzazione-diritto-penale-Antonio-Pigliaru.htm*; L. CORNACCHIA, Ein unausrottbares Verstaendnis? *L'eredità del finalismo nel dibattito penalistico italiano*, in *Criminalia*, 2013, 575 ss.

Non pare attagliarsi alle ispirazioni e al pensiero di Bettiol, né e tanto meno al suo intento politico, quanto rileva Ern. DE CRISTOFARO (*Legalità e pericolosità. La penalistica nazifascista e la dialettica tra retribuzione e difesa dello Stato*, in *Quad. fior. st. pens. giur.*, XXXVI, 2007, 1059 s.) riguardo alla «vocazione al dialogo con la penalistica nazista», in cui il Patavino, con riferimento allo scritto *Azione e colpevolezza nelle teorie dei tipi di autore* (in *Riv. it. dir. pen.*, 1942, 39, ora in *Scritti giuridici*, II, cit., 535) viene anche confusamente accomunato a Giuseppe Maggiore. Al contrario, come ampiamente illustra Giorgio MARINUCCI (*Giuseppe Bettiol e la crisi del diritto penale negli anni trenta*, in *Quad. fior. st. pens. giur.*, XXXVII, 2008, 343 ss. e *passim*), Bettiol si impegnò per anni strenuamente e coraggiosamente in una «lotta al calor bianco» nel difendere elementari principi liberali del diritto penale contro pericolosi precipitati dell'ideologia penalistica nazista (V. anche la disamina critica di G. FORNASARI, *Diritto penale liberale e derive autoritarie: riflessi nel pensiero del giovane Giuseppe Bettiol*, in AA.VV., *Dallo stato*, cit., 58 ss.; F. PALAZZO, *Giuseppe Bettiol*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto (Enciclopedia Italiana, Appendice VIII)*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2012, 659 ss.; Marc. GALLO, *Il romanzo di un codice*, in *Arch. pen.*, 2019, n. 3, 3; L. MAZZA, *Sistemi e modelli del diritto penale attraverso il pensiero filosofico e politico*, in AA.VV., *Breviaria di diritto penale. Materiali per uno studio sulla legalità penale*, Napoli, 2021, 117 ss.; A. VERNACOTOLA GUALTIERI D'OCRE, *Teoria del reato e scienza penale nella dottrina di Giuseppe Bettiol. La logica concreta tra giusnaturalismo classico e teleologismo metafisico*, in *Ordines*, 2022, 351).

Pare altrettanto incongruente quanto afferma M. SBRICCOLI (*Le mani nella pasta e gli occhi al cielo. La penalistica italiana negli anni del fascismo*, in *Quad. fior. st. pens. giur.*, XXVIII, 1999, 2, 849), secondo cui sotto il fascismo, per giuristi giovani o giovanissimi come tra gli altri Bettiol, il metodo giuridico praticato, il tecnicismo, finì per costituire una forma di difesa, una eventualità di fuga o un rifugio possibile. Peraltro altrove lo stesso SBRICCOLI (*Caratteri originali e tratti permanenti del sistema penale italiano*, in *Storia d'Italia, Annali*, XIV, *Legge diritto e Giustizia*, a cura di L. VIOLANTE, Torino, 1998, 535 nota 145) concede al Bettiol del *Problema penale* (citato nell'edizione del 1948; la prima è del '45) una «*attitudine non passiva*» quanto all'attenzione alla nuova dimensione costituzionale repubblicana del sistema penale italiano (e vedi anche ID., *Recensione a "Materiali per una storia della cultura giuridica 5/1975"*, in *Quest. crim.*, II, 1976, 208). In realtà negli anni Trenta Bettiol, come pure e in altro modo Antolisei, spiccarono per il loro distacco dal tecnicismo (P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico (1860-1950)*, Milano, 2000, 261 ss. V. inoltre, sul pensiero di Bettiol e Nuvolone, irriducibili al tecnicismo e anticipatori di una nuova «penalistica civile, destinata a svilupparsi un paio di decenni dopo», R. ORLANDI, *La giustizia penale*, in *Enciclopedia Italiana, Il contributo*, cit., 675 ss. Va infine ricordato che Bettiol si dimostrò avverso alla politicizzazione della giustizia avviata fin dal 1944 (*Lavori della Consulta sulle modificazioni da apportare alla legislazione in tema di delitti fascisti*, in *Archivio penale*, 1946, 233 s.) come nota Flor. COLAO, *La pena di morte in Italia dalla giustizia di transizione alla crisi degli anni Settanta. In memoria di Mario Da Pasano e Mario Sbriccoli, a dieci anni dalla morte*, in *Riv. st. dir. it.*, 2015, 5 ss. (e in *www.historiaetius.eu* – 10/2016 – paper 24, 5).

<sup>11</sup> Si parla di «personalismo bettioliano» (F. MANTOVANI, *Il personalismo e la personalità del reo nel pensiero di Giuseppe Bettiol*, in *Criminalia*, 2007, 136), cioè di un diritto penale, che pur trovando alimento dalla storia e, quindi, dalla politica, costituisce insieme l'affermazione di una morale perenne, perché permeato di un giusnaturalismo (con profonde radici non solo cattoli-

concezione che pone al centro la personalità morale dell'uomo come individuo che ha una propria libertà e una propria dignità da tutelare<sup>12</sup>, dotato di libero arbitrio, razionale e ragionevole, con la sua così importante sfera morale, ma anche con quella sentimentale che nella prospettiva bettioliana risulta almeno altrettanto rilevante<sup>13</sup>. Non accettò però visioni vetero-classiche dei problemi del diritto penale, incapaci di scendere dall'astratto al concreto, cioè da una posizione aprioristica ad una legata all'esperienza, «da un'interpretazione filosofica (pur essa necessaria) ad una scientifica che non può negligenza la realtà naturale e quella etico-sociale nelle quali l'uomo vive ed opera»<sup>14</sup>. Propugnò questa concezione come non sacrificabile per esigenze di politica criminale. Mantenne quindi sempre aperto il dialogo tra i valori e i fatti della storia.

Incardinò ampiamente la dignità umana, così concepita, nel Suo *Diritto penale*<sup>15</sup>, difendendola da ogni limitazione, con avveniristica capacità comparatistica<sup>16</sup> e spiccata sensibilità interdisciplinare<sup>17</sup>, ciò che gli donò fama mondiale. Determinò così da Padova il corso delle ricerche nel mondo, in particolare lo sviluppo della legislazione penale in molti paesi emergenti, come in America Latina dove pure i suoi scritti tuttora integrano basi fondamentali del sapere penalistico<sup>18</sup>, e in Somalia che lo vide promotore dell'Università di Mogadiscio, sempre convinto

che, ma anche umanistiche e razionalistiche) di valori assoluti e di un'etica universale; sicché il moderno dramma tra storicismo e giusnaturalismo trova la sintesi unificatrice nell'idea bettioliana di valore, ove Gli risulta una confluenza armonica tra storia e criterio di valutazione della stessa. Oppure si parla di "positivismo assiologico" (G.P. CALABRÒ, *La crisi dell'ordine costituzionale e l'inquietante riemergere della fattualità. Alcune note sul positivismo assiologico di Giuseppe Bettiol*, in AA.VV., *Dallo Stato*, cit., 167 ss.) rilevando che con ciò Bettiol ha fronteggiato, in un'età di drammatica follia, le derive irrazionalistiche e nichilistiche della dottrina giuridica.

<sup>12</sup> BETTIOL, XI, XXVIII, nella Prefazione alla prima edizione.

<sup>13</sup> S. RIONDATO, *Un diritto penale detto ragionevole*, cit., 6 s., 29 s., 35, 173 s.

<sup>14</sup> G. BETTIOL, *La rieducazione del condannato*, in *Minerva med.*, 1968, ora in *Scritti giuridici 1966-1980*, cit., 71.

<sup>15</sup> BETTIOL, XI.

<sup>16</sup> E. HEINITZ, *Giuseppe Bettiol, Diritto penale*, in *ZStW*, Bd. 65, 1953, 88.

<sup>17</sup> D. PROVOLO, *Esecuzione dell'ordine del superiore e responsabilità penale*, Padova, 2011, 2 s.; ID., *Coscienza del giudice e obbedienza alla legge, coscienza del subordinato e obbedienza all'ordine dell'autorità*, in AA.VV., *Dallo Stato*, cit., 133.

<sup>18</sup> J. L. GUZMÁN DALBORA, *Giuseppe Bettiol e la situazione della scienza penalistica e della legislazione punitiva nei nostri giorni*, in AA.VV., *Dallo Stato*, cit., 35. E.R. ZAFFARONI, *La pena come vendetta ragionevole, Lectio* tenuta presso l'Università degli Studi di Udine il 16 luglio 2009, <https://qui.uniud.it/notizieEventi/ateneo/articolo.2009-07-16.1555936249/lectio%20Zaffaroni.pdf>. «l'indimenticabile Giuseppe Bettiol, che in piena dittatura argentina affermò a Buenos Aires che il diritto penale cristiano era il diritto penale liberale, adducendo come prova che lo Stato della Città del Vaticano mantiene in vigore il Codice Zanardelli». V. anche ID., *Humanitas, (Lectio doctoralis, Universidad de Morón, 2006)* in *Comunicación y Derechos Humanos. La búsqueda de justicia, historias de ayer y hoy*, junio 2007, 22.

che l'Università non sono portate al tem

Partecipò quindi del secolo scorso della dottrina gettato, combattuto di giudizio critico se che la prospettiva è mondo, se unitaria.

Come gli studiosi il chiarissimo petra cizia, semplicità e

Bettiol è pertam camente e per val spiccata attualità di soprattutto quanto di rigorosi onesti originalmente la ca

<sup>19</sup> G. ZUCCHIA, G.

<sup>20</sup> G. MARINELLI, G.

<sup>21</sup> *Sull'unificazione* ropeo, Padova, 1968, pellenza di una unifica

<sup>22</sup> F. GNESSINI, AA.VV., *Dallo Stato*, I docenti universitari

<sup>23</sup> Come già nel 19

to penale, in *Riv. di* Bo', in *Padova e il* casione e prossimità di

1982, 3; L. PETTUOLA Giuseppe Bettiol giurifazione, in G. BETTIOL

Padova, 1984, V; S. P. E.R. ZAFFARONI, *Gran* fondamentali del pensier

CATTANEO, *Ricordo di* del Bo', in *Padova* come filosofia, Es, Napi tiol e la scienza penulit

ritto e diritto penale, in

<sup>24</sup> "Sarò stato una

monianza di verità nel

che l'Università non è mera mediatrice di scienza ma deve indicare le vie che possono portare al terreno inesplorato del nuovo, dell'ignoto<sup>19</sup>.

Partecipò quindi in modo assiduo e pregnante al dibattito scientifico europeo del secolo scorso, un dibattito profondamente segnato dagli sviluppi del diritto e della dottrina germanici, liberticidi nel periodo nazista e perciò, come già accennato, combattuti dal giovane Bettiol già fin dall'anteguerra con coraggioso atteggiamento critico verso i regimi totalitari, anno dopo anno<sup>20</sup>. Poi seppe indicare che la prospettiva europea, per Lui la più vicina e cara, avrebbe potuto indicare al mondo, se unitaria, una via da seguire<sup>21</sup>.

Come gli studiosi, anche molte generazioni di studenti ne hanno riconosciuto il chiarissimo pensiero, unito a grandezza d'animo, coerenza, onestà, schietta amicizia, semplicità e modestia<sup>22</sup>.

Bettiol è pertanto da annoverare tra i classici. Egli attraversa il tempo<sup>23</sup> storicamente e per valore etico e giuridico, la sua opera continuando a dimostrare spiccata attualità di contenuto culturale meritevole di tradizione. Merita, volendo, soprattutto quanto ad un presupposto del metodo, l'afflato interpretativo pregno di rigorosa onestà intellettuale, con quell'integrale trasparenza di pensiero, che originalmente la caratterizza<sup>24</sup>.

<sup>19</sup> G. ZUCCALÀ, *Giuseppe Bettiol nel ricordo di un allievo*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2009, 444.

<sup>20</sup> G. MARINUCCI, *Giuseppe Bettiol e la crisi del diritto penale negli anni trenta*, cit., 325 ss.

<sup>21</sup> *Sull'unificazione del diritto penale europeo*, in AA.VV., *Prospettive per un diritto penale europeo*, Padova, 1968, ora in Id., *Scritti giuridici 1966-1980*, Padova, 1980, 50 (ivi cenni all'impellenza di una unificazione riguardo ai crimini internazionali).

<sup>22</sup> F. GNESOTTO, *Saluto del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Padova*, in AA.VV., *Dallo Stato*, cit., 14; P. LONGO, *Giuseppe Bettiol*, in AA.VV., *Nel segno della conoscenza. I docenti universitari nel Rotary Club Padova*, a cura di M. AGOSTI, A. CALEGARI, L. CHIECO BIANCHI, M. FIORIN, A. GATTA, C. GRIGGIO, Padova, 2022, 16 s.

<sup>23</sup> Come già nel 1950 Pietro NUVOLONE notava nella sua Recensione *Giuseppe Bettiol: Diritto penale*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1950, 631; e pure A. MOLARI, *Giuseppe Bettiol, un Maestro del Bo'*, in *Padova e il suo territorio*, 5, 1987, 24. V. inoltre, per restare a quanto detto di Lui in occasione e prossimità della scomparsa, E. OPOCHER, *Bettiol umanista*, in *Il Gazzettino*, 27 giugno 1982, 3; L. PETTOELLO MANTOVANI, *Interpretazione di Bettiol*, in *Giust. pen.*, 1982, I, 350; ID., *Giuseppe Bettiol giurista. Quando le valutazioni diventano valore*, in *Le panarie*, 1983, 5; ID., *Prefazione*, in G. BETTIOL, *Gli ultimi scritti 1980-1982 e la lezione di congedo 6.V.1982*, Cedam, Padova, 1984, V; S. PANAGIA, *Per la morte di Giuseppe Bettiol*, in *Rass. giust. mil.*, 1982, 553; E.R. ZAFFARONI, *Giuseppe Bettiol*, in *Doctrina penal*, Buenos Aires, 1982, 217; FORTUNA Sav., *I fondamenti del pensiero penalistico di Giuseppe Bettiol*, in *Rass. penit. criminol.*, 1982, 880; M.A. CATTANEO, *Ricordo di Giuseppe Bettiol*, cit., 143 ss.; ZUCCALÀ G., *Giuseppe Bettiol, un Maestro del Bo'*, in *Padova e il suo territorio*, 5, 1987, 24; Gaet. MARINI, *Giuseppe Bettiol. Diritto penale come filosofia*, Esi, Napoli, rist. agg. 1992 (I ed. 1985), con ult. ind.; H.H. JESCHECK, *Giuseppe Bettiol e la scienza penalistica tedesca*, in *Ind. pen.*, 1993, 14. V., inoltre, A. GROPPALI, *Filosofia del diritto e diritto penale*, in *La Sc. pos.*, 1947, 443 ss. (443), (e *ivi*, 1948, 88 ss.). *Infra* ult. ind.

<sup>24</sup> "Sarò stato una voce isolata ma questo non mi interessa. Ciò che conta è rendere una testimonianza di verità nella vita" (BETTIOL, XI ed., nella *Prefazione*, VII).

Nello spazio a disposizione del presente contributo, potremo dare solo qualche ulteriore ragguaglio, brevemente soffermandoci su un tema-cardine propugnato dal Maestro, l'umanizzazione del diritto penale.

2. *L'afflato filosofico verso l'umanizzazione del diritto penale.* – Egli notava che «senza filosofia il diritto penale rimane un grande mistero»<sup>25</sup>. Dato che sul piano tecnico una regola vale l'altra, se l'interprete rimane legato alla *forma* resterà indifferente di fronte alla constatazione che una legislazione penale preveda la reclusione e un'altra la fustigazione, o che una preveda responsabilità per fatto altrui mentre un'altra limiti il giudizio di responsabilità penale alla persona di colui che ha operato. Una considerazione *agnostica* vede nelle pene solo reazioni e la responsabilità ben può essere determinata anche sulla base di presunzioni assolute. Se, invece, l'interprete guarda al *contenuto*, «egli sentirà che la sua coscienza si ribella di fronte ad una estensione infondata o indimostrata della responsabilità penale o innanzi ad una pena che offende la dignità morale dell'uomo condannato»<sup>26</sup>.

La coscienza si ribella. Opera la coscienza morale dell'individuo la quale giudica gli istituti del diritto penale positivo in relazione a certi principi che sono desunti da ciò che vi è di oggettivo e di immutabile nell'uomo stesso: la sua natura razionale<sup>27</sup>. Nella prospettiva bettioliana le leggi dell'essere prendono comunque la loro rivincita su tutti i tentativi di trasformare l'arbitrio in diritto; la loro pressione alle porte del diritto lo trasforma in un diritto umano. Il diritto è fatto per l'uomo nel senso che deve rispettarne le fondamentali strutture razionali ed esigenze morali. Il teleologismo valorativo di Bettiol costituisce un'ideologia sulle fonti sostanziali del diritto penale<sup>28</sup>. A Francesco Carnelutti, altro eccelso giurista italiano del secolo scorso, Egli oppone che se pure l'uomo sotto un profilo tecnico giuridico può essere considerato come una cosa, tuttavia ciò non toglie che nel dualismo cosa-persona sia il secondo momento a dover prevalere: considerare l'individualità umana come un frammento della natura porterebbe ad una inevitabile materializzazione dell'uomo, quella che trova la sua consacrazione in concezioni positivistiche del diritto<sup>29</sup>. In queste concezioni è la cosa a dominare, non ci sono imperativi categorici che possano costringere il legislatore a riconoscere

<sup>25</sup> BETTIOL, *Diritto penale*, cit., 45.

<sup>26</sup> BETTIOL, *Sull'umanizzazione del diritto penale*, cit., 741.

<sup>27</sup> *Ibidem*.

<sup>28</sup> G. RODRIGUEZ MOURULLO, *El teleologismo valorativo de Bettiol y el finalismo de Welzel*, Santiago de Compostela, 1965, 40 (Separata del n. 73 del "Boletín de la Universidad compostelana").

<sup>29</sup> BETTIOL, *ibidem*. Cfr. inoltre G. BETTIOL, *Il positivismo di Francesco Carnelutti*, in *Arch. pen.*, 1948, ora in *Scritti giuridici*, II, cit. 730 ss. E, volendo, S. RIONDATO, *Francesco Carnelutti, uomo profondo, acuto e combattivo giuspenalista*, in G. TRACUZZI (a cura di), *Per Francesco Carnelutti. A cinquant'anni dalla scomparsa*, Padova, 2015, 155.

all'individuo quella  
quello dei valori. N  
portunità da cui em  
per natura loro n  
scompare, come  
del diritto<sup>30</sup>. Betti  
a sfondo positivist  
tragedia dei diritti  
classe ispira l'imm  
no pericolosi per  
essi non apparteng  
petrazione di un cr  
da cui è derivato q  
problema penale ad  
sono considerati m  
gruppo al quale è s

Il Maestro chia  
nemmeno può man  
che risolve la realtà  
storia, senza però c  
lo, l'io empirico, pe  
concezione Bettiol  
morale non sia la p  
to la sua piena esc  
rità assoluta che si  
legge morale, espr  
sia il loro contenut  
re ragioni di un'uni  
una legge morale ch  
leggi dell'essere, un  
morale in funzione  
si parlare di umaniz  
manifestazione sto  
nel quale si conside  
che scaturiscono d  
atmosfera culturale  
dividuo e quindi in

<sup>30</sup> BETTIOL, *Sull'um*

<sup>31</sup> BETTIOL, *ivi*, 742

all'individuo quella personalità morale che lo trasferisce dal campo dei fatti in quello dei valori. Nella logica dei fatti, i criteri di orientamento poggiano sull'opportunità da cui emergono interessi razziali, economici, nazionali, classisti. I fatti per natura loro risiedono in un sistema causale nella morsa del quale finiscono per scomparire, come scompare l'individuo in una concezione positivistica della vita e del diritto<sup>30</sup>. Bettiol ne individua chiaramente la prova nei sistemi penali moderni a sfondo positivista che arrivano alla pianificazione delle eliminazioni, e coglie la tragedia dei diritti penali a sfondo marxista in cui il principio dell'interesse di classe ispira l'intero sistema, con conseguente eliminazione di tutti coloro che sono pericolosi per l'ordine costituito della rivoluzione trionfante, ma solo perché essi non appartengono a una classe predestinata, e indipendentemente dalla perpetrazione di un crimine. Perciò il Patavino diffida del concetto di difesa sociale da cui è derivato quello di pericolosità, che è puramente naturalistico e riduce il problema penale ad un problema di disinfezione della società dai malfattori che sono considerati microbi sociali, mentre veicola solo il criterio dell'utilità del gruppo al quale è subordinata totalmente l'utilità del singolo<sup>31</sup>.

Il Maestro chiarisce che il problema dell'umanizzazione del diritto penale nemmeno può manifestarsi nel clima filosofico dell'idealismo o di quell'idealismo che risolve la realtà in uno Spirito che attraverso la sua perenne dialetticità fa la storia, senza però che della storia possa essere artefice effettivo l'individuo singolo, l'io empirico, perché questi sparisce nel vortice dell'io trascendentale. A questa concezione Bettiol rimprovera che la vera realtà portatrice di una inviolabile legge morale non sia la persona individuale, ma lo Spirito oggettivo che trova nello Stato la sua piena estrinsecazione. Se lo Stato diventa creatore e portatore di una verità assoluta che si impone alla coscienza degli individui, diventa creatore di una legge morale, esprime comandi giuridici ai quali è dovuta obbedienza quale che sia il loro contenuto. Questo è lo Stato totalitario, che può tutto. Può anche trovare ragioni di umanizzare il sistema penale, ma non perché riconosca nell'individuo una legge morale che obblighi necessariamente tutti al rispetto delle fondamentali leggi dell'essere, una morale legata ad una metafisica razionale, ma solo per una morale in funzione di un volontarismo che non conosce limiti oggettivi. Per potersi parlare di umanizzazione del diritto penale (che per Bettiol è una delle forme di manifestazione storica della morale) è necessario trovare un ambiente culturale nel quale si consideri veramente lo Stato come servo di una verità e di una morale che scaturiscono dall'ordine naturale delle cose e quindi da Dio. Solo in questa atmosfera culturale l'uomo è portatore di una legge morale che lo trasforma in individuo e quindi in persona. Ed è nella sua individualità che l'uomo trova la pie-

<sup>30</sup> BETTIOL, *Sull'umanizzazione del diritto penale*, cit., 741.

<sup>31</sup> BETTIOL, *ivi*, 742.

nezza del suo essere; in una individualità che ha orrore del numero e del sistema se questi si presentano come regolatori di quella pienezza di vita morale alla quale il singolo ha diritto. Ed è nella sua individualità che l'uomo fa la storia come frutto del suo libero agire<sup>32</sup>.

Il processo di umanizzazione del diritto penale inizia a profilarsi secondo il Nostro quando il diritto si pone al servizio dei valori morali, sottraendosi alla funzione di regolamentazione brutale di fatti materiali o al servizio di una ideologia totalitaria: «Umanizzazione è sinonimo di eticizzazione. Non si può concepire un processo di umanizzazione se non è alimentato da una salda concezione morale di vita, ed ogni moralizzazione che sia veramente tale non può che portare ad una umanizzazione del diritto penale». L'umanizzazione del diritto penale può pertanto manifestarsi pienamente tramite l'umanizzazione dello Stato, quando cioè lo Stato sia organizzazione di uomini liberi che hanno un determinato fine morale da raggiungere. Lo Stato non è un mito, ma una realtà naturale al servizio di una idea morale<sup>33</sup>. Così lo Stato è uno strumento e non un fine.

Alla radice dell'umanizzazione del diritto penale non sta la preoccupazione che la repressione sia più indulgente, ma il desiderio di fortificare, in virtù delle modalità della pena, il sentimento di una giustizia riparatrice, di una giustizia riformatrice e di una giustizia sociale. Bettiol, sulla scia di Donnedieu de Vabres, disegna il diritto penale umano come quel diritto che non calpesta le esigenze della giustizia, virtù morale per eccellenza, quando esso modella reati e pene, quando delinea i fondamentali istituti che servono all'applicazione delle norme penali, quel diritto che poiché interviene solo quando la giustizia davvero lo richieda è garanzia di libertà per l'individuo e garanzia di una libertà responsabile. Questo diritto penale umano non può che essere democratico, se democrazia è reggimento politico ancorato ad un concetto di responsabilità individuale in un regime di libertà.

Possiamo quindi conclusivamente cogliere che la moralità del diritto penale dipende dalla moralità che gli individui nella collettività riescano ad esprimere. In mancanza di moralità nell'individuo o nella collettività, regna il diritto penale dell'ingiustizia, nemica della democrazia, della libertà, della responsabilità.

<sup>32</sup> BETTIOL, *ibidem*.

<sup>33</sup> BETTIOL, *Sull'umanizzazione del diritto penale*, cit., 743.

PAROLE CHIAVE

Stato pontificio -

KEY-WORDS

Papal State -

L'esame delle  
cune previsioni, sulla  
di essere considerate  
trattativo quanto a  
zione penale, ne colla

The analysis of  
some provisions, dis-  
be carefully consider  
argument that the  
legislation, should be

SOMMARIO: 1. Un giu-  
dell'attività venan-  
stema previgente.  
sanzionatorio. -  
trimonio faustico  
scono: una visione

1. In giudizio d